



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

30/03/2011 U-nd/1511/2011



/U-EDF/11

Raccomandata A/R

Al Presidente della Regione
Lombardia

Dott. Roberto Formigoni

Alla Giunta Regionale
della Lombardia

Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
MILANO

e p.c.

Agli Ordini provinciali degli
Ingegneri
della Lombardia
Loro sedi

Oggetto: Legge Regionale 21 febbraio 2011 n.3 – art. 17 –
attività di diagnosi e certificazione energetica estesa
anche ai non iscritti agli Albi – profili di illegittimità –
richiesta urgente di modifica

Con la presente questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Ente pubblico istituzionalmente deputato alla cura e alla tutela
delle prerogative della Categoria degli Ingegneri, intende
fermamente contestare alcuni punti della legge regionale della
Lombardia, di recente approvazione, 21 febbraio 2011 n.3.

In particolare ha destato sconcerto e grande preoccupazione il disposto dell'art.17 della legge regionale n.3/2011, di modifica ed integrazione dell'art.25, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2006 n.24, espressamente dedicato alla "*Certificazione e diagnosi energetica*".

In estrema sintesi, il citato articolo, nella nuova versione, afferma esplicitamente che "l'iscrizione a Ordini e Collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accreditamento all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica", con ciò modificando il regime antecedente.

La stessa previsione contempla per la Giunta regionale la possibilità di promuovere appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia.

E' evidente che simili disposizioni minano alla radice la possibilità di garantire il valore della sicurezza di cittadini e imprese.

La particolare tipologia degli interventi in questione, inscindibilmente legati alla sicurezza e alla incolumità delle persone, in uno con la necessità di una preparazione professionale adeguata, impone infatti che siano considerati soggetti abilitati a svolgere dette attività soltanto coloro che risultano iscritti agli albi professionali delle professioni tecniche quali, in primo luogo, gli Ingegneri iscritti all'albo.

La presenza di Ordini e Collegi, sotto forma di necessità di iscrizione agli stessi, inoltre, garantisce una forma di controllo e vigilanza diretta sui professionisti, tenuti al rispetto delle regole della capacità tecnica sull'intervento e dei limiti di competenza, obblighi cui, al contrario, non soggiacciono coloro che sono privi di un albo professionale.

Il primo effetto della legge regionale n.3 del 2011, invece, è che potranno essere considerati abilitati allo svolgimento e al rilascio della certificazione energetica anche coloro che, pur in presenza di Ordini e Collegi di riferimento, non vi siano iscritti.

Il secondo (e più grave) effetto è che l'estensione sproporzionata operata dalla legge regionale lombarda consentirà a categorie di soggetti finora esclusi da tale settore, perché non dotati di un albo professionale e privi della necessaria competenza e qualificazione tecnica (si pensi agli amministratori di condominio, oppure agli operatori immobiliari), di redigere la certificazione energetica, a tutto discapito della garanzia della tutela della collettività.

E, si noti, questa inusitata ed illogica estensione dei soggetti legittimati non viene limitata alla sola certificazione energetica degli edifici, ma viene allargata anche alle *cd* diagnosi energetiche, quando è noto che la diagnosi energetica costituisce attività tipicamente professionale, che richiede competenze tecniche qualificate e una specifica formazione in materia e cognizioni di fisica con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare, che non può certo assicurare e impartire un corso della durata di sole 72 ore.

Vi è di più. La Regione Lombardia nemmeno era legittimata a intervenire sulla materia dei requisiti del tecnico abilitato alla certificazione energetica e alle diagnosi energetiche, inserendo l'espressa previsione che tale soggetto possa anche non avere una specifica formazione in materia ("che.. non abbiano una specifica formazione in materia").

Sulla materia, infatti, vi è la competenza concorrente di Stato e Regioni, ma lo Stato era già intervenuto – da ultimo con l'Allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 – fissando i principi generali della materia, tra cui rientrano i requisiti del *cd* tecnico abilitato (v. punto 2.2. dell'Allegato III cit.).

Si riporta il punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III citato:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di

competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni”.

Tecnico abilitato è quindi un tecnico, dipendente pubblico o libero professionista, iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

Oltre a ciò, come si è visto, il periodo finale del punto 2 del paragrafo 2 dell'Allegato in esame, permette a Regioni e Province autonome – *ai soli fini della certificazione energetica* – di individuare come tecnici abilitati anche soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, previa frequenza e superamento di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Ma in nessuna parte della legge statale è previsto e consentito che il tecnico abilitato possa essere privo di “specifica formazione in materia”, come invece ha espressamente legiferato la Regione Lombardia.

E ciò è da ritenersi non permesso alle Regioni nemmeno relativamente alle *cd* diagnosi energetiche.

Diagnosi energetica degli edifici, infatti, è un insieme sistematico di rilievi, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell'edificio e dei suoi impianti, unita ad una valutazione tecnico-economica dei flussi di energia della struttura al fine di individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica dell'impianto.

E' evidente, da quanto sopra, che lo studio preliminare ed approfondito degli interventi sugli edifici, delle caratteristiche e

condizioni di manutenzione degli involucri edilizi, della configurazione degli impianti e delle caratteristiche tecniche di funzionamento degli stessi costituisce attività altamente professionale e richiedente una preparazione specifica, che non può che essere riservata alle professioni tecniche del settore, quali Ingegneri e periti industriali.

La Regione Lombardia, a parere del Consiglio Nazionale, ha quindi sconfinato, deliberando in profondità ed incisivamente su di una materia in cui è priva di competenza esclusiva, di fatto scavalcando il sistema ordinistico, che nel settore è presidio e garanzia di tutela della collettività, in ragione della professionalità e delle regole deontologiche al cui rispetto sono tenuti i suoi iscritti.

Con la presente si richiede quindi alla Regione Lombardia di tornare sui suoi passi, correggendo e rivedendo la legge regionale n.3 del 2011, per la parte qui evidenziata, e allo stesso tempo aprendo un tavolo di confronto con le rappresentanze istituzionali degli Ingegneri e delle altre professioni tecniche interessate, al fine di migliorare e sanare dai vizi la normativa in questione.

Confidando in un cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni Rolando)



IL CONSIGLIERE DELEGATO
IL VICEPRESIDENTE
(Ing. Pietro Ernesto De Felice)

